

Tipologia: **FISCO**
Protocollo: **2015813** Data: **03.12.2013**

ASSOSNAI
ASSOCIAZIONE IMPRESE SCOMMESSE E GIOCHI

Oggetto: **LIMITAZIONE UTILIZZO DENARO CONTANTE**

Allegati: **1. "FAQ" SITO MINISTERO DELLE FINANZE**

LIMITI UTILIZZO DENARO CONTANTE AGGIORNAMENTI

Gentile Associato

Com'è noto, l'art. 49 del Dlgs n. 231/2007 vieta "il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a **qualsiasi titolo tra soggetti diversi**, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente **pari o superiore a euro mille**. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificialmente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per i tramite di banche, Poste Italiane s.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento...".

Il divieto sussiste indipendentemente dalla natura lecita o illecita dell'operazione alla quale il trasferimento si riferisce.

Alla luce dei chiarimenti forniti dall'Associazione bancaria italiana (ABI) e dal Dipartimento del Tesoro (MEF), si forniscono le seguenti precisazioni:

- **In caso di cessioni di beni o pagamento di servizi per importo pari o superiore ad euro mille, è possibile effettuare il pagamento fino ad euro 999,99 in denaro contante ed il resto mediante strumento tracciabile. (Si veda la risposta n. 5 alle "FAQ" sul sito del Ministero delle Finanze, a pag. 3 dell'allegato, reperibile all'indirizzo http://www.dt.tesoro.it/it/prevenzione_reati_finanziari/_info/faq.html) Ciò significa che, in caso di vincita di importo superiore ad euro 1.000,00 al cliente può essere corrisposta parte della vincita in contante (purché di importo inferiore ad euro 1.000,00) ed il resto mediante assegno.**
- la soglia di mille euro non si applica ai versamenti e prelievi allo sportello bancario; è quindi possibile effettuare dal proprio conto corrente prelevamenti e versamenti in misura pari o superiore ad euro mille, senza incorrere in sanzioni. In tal caso, infatti, manca il presupposto fondamentale del trasferimento, in quanto la quantità di denaro rimane a disposizione sempre del medesimo soggetto.
- Non sussiste violazione nell'ipotesi in cui una pluralità di distinti pagamenti effettuati in contante sia connaturata all'operazione stessa (ad esempio contratto di somministrazione) o sia la conseguenza di un preventivo accordo contrattuale tra le parti (ad esempio pagamento rateale); i singoli pagamenti in contanti devono comunque essere di importo non superiore ad euro 999,99.
- Può rappresentare "operazione frazionata" il pagamento di stipendi ai proprio dipendenti effettuato in contanti con due acconti nello stesso mese, ciascuno di importo inferiore alla soglia di legge; gli stipendi, infatti, sono generalmente pagati in un'unica soluzione e sussiste il rischio che il comportamento descritto venga interpretato come "frazionamento" dell'operazione effettuato allo scopo di aggirare la soglia prevista per l'utilizzo del denaro contante. Si ricorda infatti che rientra nel potere dell'Amministrazione valutare caso per caso se il frazionamento sia stato realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto posto dall'art. 49 del D. Lgs n. 231/2007.

Si ricorda che le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria dall'1% al 40% dell'importo trasferito, oppure dal 5% al 40% dell'importo trasferito nel caso di importi superiori ad euro 50.000,00 (la sanzione non può comunque essere inferiore nel minimo ad euro 3.000,00).

Cordiali saluti.

ASSOSNAI
La Segreteria

La presente comunicazione, comprensiva di allegati, è indirizzata esclusivamente ai destinatari specificati. L'accesso, la divulgazione, la copia o la diffusione sono vietate a chiunque altro ai sensi delle normative vigenti, e possono costituire violazione penale. In caso di errore nella ricezione, il ricevente e' tenuto a cestinare immediatamente il messaggio, dandone conferma al mittente a mezzo fax o e-mail..

ASSOSNAI
26 Piazza San Lorenzo in Lucina 00186 ROMA

telefono 0668300441 - 0668300442 / fax 0668300445
e-mail: info@assosnai.it / web: www.assosnai.it